

Rep. N. 24/2012

COMUNE DI ITTIREDDU

(Provincia di SASSARI)

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ITTIREDDU (SS) E QUELLO
DI CHIARAMONTI (SS) PER LA CONDUZIONE IN FORMA
ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE. =====**

L'anno duemiladodici, il giorno venticinque del mese di settembre
(25.09.2012) nella Sede Comunale di Ittireddu =====

TRA

- Il Comune di Ittireddu, rappresentato dal Sindaco pro tempore Ge-
om. Rosolino Petretto, domiciliato presso la Sede municipale del Co-
mune stesso, in seguito denominato Comune "capo convenzione" a-
vente C.F. 00283910909 =====

E

- Il Comune di Chiaramonti, rappresentato dal Sindaco pro tempore
Sig. Marco Pischedda domiciliato presso la Sede municipale del Co-
mune stesso, in seguito denominato Comune "convenzionato" avente
C.F. 00253990907. =====

PREMESSO

Che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e l'art. 10 del
D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni,
le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Se-
zione Regionale dell'Agenzia, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di
più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il
servizio di Segreteria; =====

Che i Comuni di Ittireddu e di Chiaramonti sono ricompresi nell'ambito della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia; =====

Che il Consiglio comunale di Ittireddu, con propria deliberazione n. 35 del 24 settembre 2012, e il Consiglio comunale di Chiaramonti, con propria deliberazione n. 19 del 24 settembre 2012, dichiarate immediatamente eseguibili, hanno approvato il convenzionamento del Servizio di Segreteria; =====

Che, al 31 dicembre (dell'anno precedente alla data di convenzionamento), il Comune di Ittireddu conta una popolazione residente di abitanti n. 589 ed il Comune di Chiaramonti conta una popolazione residente di abitanti n. 1.732, per un totale di abitanti 2.321 e, conseguentemente, la presente convenzione, ai sensi della vigente normativa e con provvedimento della Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali della Sardegna di riconoscimento della stessa, viene contestualmente ascritta alla classe IV. =====

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione e dichiarano di voler convenzionare, a norma delle vigenti disposizioni di legge, il Servizio di Segreteria dei rispettivi Enti alle condizioni ivi previste. =====

Art. 1 - OGGETTO

La presente convenzione disciplina la gestione in forma coordinata del Servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Ittireddu e Chiaramonti al fine di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale,

	in conformità a quanto previsto dall'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n.	
	267/2000 e dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, per realizzare un Ser-	
	vizio che, pur consentendo un significativo risparmio della relativa	
	spesa, risponde a requisiti di adeguatezza e fattibilità assicurando lo	adeguato
	svolgimento integrale del ruolo e delle funzioni del Segretario nel ri-	segretario
	spetto dei principi di efficienza ed efficacia. =====	
	Art. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE	
	Le parti concordano che il Comune capo convenzione è il Comune di	
	Ittireddu al cui Sindaco spettano la nomina e la revoca del Segretario,	
	sentito l'altro Sindaco. =====	
	Art. 3 - DECORRENZA E DURATA	
	La validità della convenzione decorre dal riconoscimento della stessa	
	da parte del Consiglio di Amministrazione della Sezione Regionale per	
	la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Sarde-	
	gna. =====	
	La scadenza naturale della convenzione viene fissata al termine del	
	mandato elettorale di ciascuno dei due Sindaci, intendendosi che la	
	stessa avrà piena validità sino al pronunciamento dei consigli comu-	
	nali, con atto espresso, da adottarsi, comunque, entro il 60° giorno	
	successivo alla proclamazione dei Sindaci neo eletti. =====	
	Il recesso dalla convenzione potrà avvenire in qualsiasi momento,	
	prima della scadenza, per motivata determinazione di una delle parti	
	da manifestarsi mediante deliberazione del Consiglio Comunale. =====	
	Lo scioglimento anticipato della convenzione potrà essere concorde-	
	mente deliberato dai Consigli Comunali degli enti convenzionati. =====	
	- 3 -	

	Comunicazione della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione dovrà essere notificata al Segretario comunale titolare della Segreteria convenzionata, mentre alla Sezione regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali della Sardegna dovranno essere inviati i provvedimenti adottati in merito dagli Enti convenzionati affinché la stessa possa adempiere a quanto di competenza.=====	
	Dalla data di cessazione, per qualsiasi causa, della convenzione, il Segretario titolare della sede convenzionata diverrà automaticamente titolare della sede di Segreteria del Comune di Ittireddu. =====	
	Art. 4 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	
	Il Segretario titolare della Segreteria convenzionata assicurerà la presenza in servizio e organizzerà il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, garantendo un'equa distribuzione della presenza in entrambi i Comuni, da concordare con i Sindaci dei comuni stessi. =====	
	Art. 5 - SOSTITUZIONI DEL SEGRETARIO	
	In caso di assenza o impedimento la sostituzione del Segretario, in base alla normativa vigente, sarà effettuata da un solo Segretario comunale per entrambi gli enti convenzionati. La presenza del Segretario supplente presso gli enti sarà organizzata in modo flessibile a seconda delle esigenze che si presentino. =====	
	I Sindaci potranno concordemente avvalersi, alternativa, entro i limiti temporali stabiliti per legge, del Servizio unico del Vicesegretario della convenzione, soggetto in possesso dei requisiti soggettivi per l'acces-	
	- 4 -	

so alla carriera di segretario comunale. =====

Art. 6 - STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL SEGRETARIO

Lo stato giuridico ed economico del Segretario sono regolati dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali. =====

Il Segretario titolare della sede convenzionata, a norma dell'art. 45 del vigente CCNL, ha diritto alla corresponsione di una retribuzione mensile aggiuntiva pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma I, lettere da a) ad e) del contratto di lavoro.

Al Segretario spetta il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi dall'uno all'altro dei Comuni convenzionati per l'espletamento delle sue funzioni. =====

Saranno corrisposte direttamente dal Comune interessato le somme spettanti al Segretario per i diritti di rogito, per missioni e trasferte. ===

Art. 7 - RIPARTO DELLE SPESE

Tutte le spese relative alla gestione del Servizio convenzionato faranno carico per il 50% al Comune di Ittireddu e per il 50 % al Comune di Chiaramonti. =====

Tali spese saranno anticipate e corrisposte dal Comune capo convenzione. Il Comune di Chiaramonti rimborserà al Comune di Ittireddu, quale capo convenzione, la parte di spese a proprio carico entro il 27 di ogni mese. L'Ufficio Ragioneria del comune capo convenzione comunicherà al Comune di Chiaramonti la somma da rimborsare mensilmente. La quota a carico del Comune di Chiaramonti relativa al

rimborso delle spese di viaggio verrà rimborsata trimestralmente sulla
base della documentazione presentata dal Segretario. =====

Art. 8 - RELAZIONE ANNUALE

I Comuni convenzionati si trasmettono annualmente e reciprocamente
una relazione sull'andamento del Servizio convenzionato. =====

Art. 9 - MODIFICHE

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere adottata
dai Consigli comunali degli enti convenzionati le cui deliberazioni sa-
ranno trasmesse alla Sezione regionale dell'Agenzia per la Gestione
dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali della Sardegna. =====

Art. 10 - COMPETENZE DELLA SEZIONE REGIONALE

DELL'AGENZIA

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni di approvazio-
ne della stessa da parte dei Consigli comunali e dai certificati dei Ser-
vizi demografici degli enti convenzionati attestanti la popolazione resi-
dente di ciascuno di essi al 31 dicembre (dell'anno precedente a quel-
lo del convenzionamento), sarà inviata in copia autenticata alla Sezio-
ne dell'Agenzia della Sardegna per i seguiti di propria competenza. =

Il presente atto è esente da bollo ai sensi del punto 16 della Tab. All.

B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. =====

Letto, approvato e sottoscritto. =====

Il Sindaco di Ittireddu (Geom. Rosolino PETRETTO)

Il Sindaco di Chiaramonti (Sig. Marco PISCHEDDA)

